SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 860)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL PONTE, CIPELLINI, SEGNANA, TREU, PACINI, COLLE-SELLI, MAZZOLI, CATELLANI, ALBERTINI, VETTORI e FOSSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1977

Tutela del titolo e della professione di « esperto » di neve e di valanghe

Onorevoli Senatori. — Nel presentare il presente disegno di legge che si propone alla vostra attenzione vanno tenuti presenti, innanzitutto, due aspetti caratteristici.

1) Il territorio nazionale, durante i mesi invernali, è soggetto, per una parte non trascurabile a precipitazioni nevose. Delimitato a nord dalla cerchia alpina e costituito nel corpo peninsulare attorno alla dorsale appenninica, pur essendo nell'area mediterranea, conosce inverni rigidi e condizioni di innevamento rilevanti. La freguenza e la quantità delle precipitazioni nevose in relazione alle pendenze dei versanti montuosi ed ai microclimi locali danno origine a fenomeni valanghivi, più o meno intensi, di inverno in inverno. Si possono così verificare condizioni di pericolo, anche gravi, limitate ad un settore o estese a più Regioni che interessano l'attività umana: vie di comunicazione, centri abitati, cantieri di lavoro, zone di sport invernali, impianti di risalita...

La cronaca, con sempre maggiore frequenza, registra tragici episodi dove al doloroso bilancio della perdita di vite umane si aggiungono danni altrettanto gravi ai beni pubblici e privati. Ciò è in relazione al fenomeno sempre più attivo dell'innalzamento di quota che la fascia antropizzata subisce ogni anno. Da qui deriva l'impegno per le autorità di agire responsabilmente in modo da neutralizzare il pericolo di valanghe là dove è costantemente presente, per scelte errate o per necessità contingenti, e di prevenirlo in tutti gli altri casi.

Il Consiglio d'Europa ha diramato agli Stati membri sin dal 1975 una serie di « raccomandazioni » per la salvaguardia dei territori montani. Raccomandazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri d'Italia ha fatto sue divulgandone il testo presso tutte le Regioni interessate. Ebbene su nove delle proposizioni contenute nelle « raccomandazioni », cioè quelle che riguardano le valanghe, si impernia gran parte dell'attività, ormai decennale, del Servizio valanghe italiano del Club alpino italiano. Anche nelle risoluzioni del symposium internazionale « Avvenire delle Alpi » è stato messo in evidenza il problema delle valanghe e se ne è auspicata la documentazione.

2) In Italia non esiste altro ente od organizzazione che si occupi, in continuità e in modo specifico, dello studio della neve e delle valanghe al di fuori del Club alpino italiano. Nell'ambito del Club alpino italiano nel 1965 è sorta e si è sviluppata progressivamente l'attività del Servizio valanghe italiano a salvaguardia della vita e dei beni di quanti operano in montagna, con una costante opera di prevenzione contro il pericolo di ogni fenomeno valanghivo o ad esso connesso.

Il Servizio valanghe italiano si avvale di circa 120 stazioni meteonivometriche di ridevamento giornaliero raggruppate, attualmente, in otto zone, ciascuna caratterizzata da una certa omogeneità geografica e climatica. Il lavoro che vi si svolge è coordinato dal capo zona (esperto di neve e valanghe) che analizza i dati e redige il « bollettino vallanghe zonale». Alla segreteria nazionale compete il coordinamento generale di tutta l'attività del Servizio valanghe italiano; ad essa spetta il compito di redigere il «bollettino valanghe nazionale» quando si instaura un pericolo grave di caduta di valanghe esteso a tutto o a gran parte del territorio montuoso nazionale. I bollettini zonali vengono diffusi, automaticamente a ciclo continuo, a mezzo di segreterie telefoniche; pure li diffondono le trasmissioni radio e la stampa regionale. I bollettini nazionali vengono inseriti nelle previsioni meteorologiche trasmesse dalla televisione. Gli « esperti di neve e valanghe», si occupano dei corsi di istruzione e di aggiornamento (per la formazione dei nilevatori, degli esperti, degli artificieri da neve) e dei corsi di informazione generale.

A loro sono affidate le consulenze tecniche richieste dall'Ispettorato della motorizzazione civile per gli impianti di risalita, dall'Ispettorato del lavoro per la sicurezza dei cantieri, e in genere dalle opere di difesa (abitazioni, strade, boschi) in ordine ai penicoli di valanga. Gli esperti curano le indagini sulle valanghe cadute (catasto), sui danni provocati (uomini, cose), e studiano la dinamica del fenomeno accaduto. Il Servizio valanghe italiano ordina annualmente le statistiche degli incidenti di valanga, e di ognuno redige la scheda informativa per l'UNESCO. L'aggiornamento, poi, sui metodi e gli studi in materia, è assicurato dagli scambi di informazioni in campo nazionale ed internazionale attraverso la stampa specializzata, e la partecipazione a riunioni, congressi, eccetera.

Il Servizio valanghe italiano partecipa ufficialmente per l'Italia agli incontri organizzati dall'UNESCO, settore delle « calamità naturali », per le valanghe e, sempre per de vallanghe, prende parte attiva alle riunioni della Commissione internazionale soccorsi alpini. Anche se non codificati da una convenzione ufficiale il Servizio valanghe italiano mantiene rapporti di collaborazione con il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare e con le truppe alpine. La segreteria del Servizio valanghe italiano custodisce l'archivio dove pervengono tutti i dati riguardanti la neve e le valanghe del territorio nazionale. Il Club alpino italiano, facendo proprio il desiderio degli « esperti » del Servizio valanghe italiano ha più volte richiesto che sia riconosciuta la qualifica di « esperto di neve e valanghe » in campo nazionale e ne sia tutelata l'attività a tutti gli effetti. L'attività dell'esperto del Servizio vallanghe italiano dura tutto l'anno data la molteplicità dei compiti. Basti citare, a titolo di esempio, la prassi seguita dal Ministero dei trasporti per i collaudi degli impianti a fune; gli accordi conclusi con l'ANAS per la sicurezza della viabilità; gli impegni con l'Enel per la definizione degli itinerani di sicurezza sui percorsi di accesso ai punti presidiati dal personale in alta montagna, eccetera; senza contare gli interventi richiesti per singoli problemi dall'au-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

torità giudiziaria, dagli uffici tecnici provinciali e comunali, dalle società di impianti a fune, dagli organizzatori di gare e *raid* sci-alpinistici...

Alla luce di quanto di fatto avviene, normalmente, con sempre maggiore frequenza si nitiene giustificato e necessario riconoscere al Club alpino italiano, e per esso al Servizio valanghe italiano, la funzione di pubblico interesse identificando e riconoscendo, con l'attribuzione della qualifica di esperto di neve e valanghe, quelle persone che, avendo frequentato i corsi di qualificazione, abbiano acquisito conoscenza ed esperienza sufficienti e che si mantengono aggiornate sull'argomento.

Il Club alpino italiano è un ente di diritto pubblico, riconosciuto e disciplinato dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91. In detta degge, all'articolo 3, si attribuisce al Club alpino italiano, espressamente, la funzione esclusiva di riconoscere l'idoneità alla professione di « guida alpina e portatore ». Ciò avviene in forza della competenza alpinistica che è riconosciuta ai suoi organi qualificati. Analogamente specifica competenza in materia di neve e valanghe, per l'attività esposta, può essere niconosciuta, ancora, al Club alpino italiano e, specificatamente, al Servizio valanghe italiano, da esso costituito e gestito. Il riconoscimento per legge della figura dell'esperto assicura ad un unico ente, di fatto già operante, la funzione di guida e di coordinamento perchè possa essere garantita, a livello nazionale, unità d'azione, per metodologia e per pratica, conforme alla prassi internazionale. Il Consiglio centrale del Club alpino italiano ha recentemente ratificato (1976) proprio per i riconosciuti compiti nazionali e le relazioni internazionali, al « Servizio valanghe » la qualifica di « italiano », a suo tempo sollecitata dagli esperti.

Le vittime di valanga, secondo le tabelle dell'ultimo decennio, solo per il 30 per cento appartengono alla categoria degli alpinisti; è dunque evidente che la gran parte dell'attività degli esperti si esplica a favore di persone ed enti che non praticano l'alpinismo, nella normale accezione del termine, ma che, trovandosi in montagna, sono soggetti, talora inconsciamente, al grave rischio della valanga. La funzione del Servizio valanghe italiano è, pertanto, di pubblico interesse perchè rientra in una delle molteplici forme di attività della protezione civile. Riconoscere per legge la qualifica richiesta, da ultimo, se per un verso gratifica di un riconoscimento ufficiale la figura dell'esperto e ne codifica l'operato, per l'altro dà una garanzia ai potenziali utenti che, in definitiva, sono quelli che maggiormente devono essere tutelati perchè su di loro può abbattersi la tragedia della valanga.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di presentare l'unito disegno di legge che si limita con l'articolo 1 a istituire l'albo professionale degli esperti di neve e valanghe e a delegare la tenuta al Club alpino italiano sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo e l'esercizio della professione di esperto di neve e valanghe.

L'articolo 4 impone al Servizio valanghe italiano del Club alpino italiano di redigere entro tre mesi lo statuto professionale dell'esperto di neve e valanghe, con allegata tariffa professionale. Lo stesso statuto dovrà poi essere emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Un ultimo articolo salvaguarda il diritto all'iscrizione all'albo a tutti coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultano in possesso dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio della professione.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'albo professionale degli esperti di neve e valanghe.

L'albo è tenuto dal Servizio valanghe italiano del Club alpino italiano, sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2.

Per ottenere l'iscrizione all'albo, oltre ai requisiti elencati nel successivo articolo 3, è necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto di neve e valanghe, rilasciata dal Servizio valanghe italiano del Club alpino italiano, al termine di un apposito corso di qualificazione.

L'iscrizione all'albo costituisce titolo indispensabile per l'esercizio della professione di esperto di neve e valanghe.

Art. 3.

Oltre al possesso del requisito professionale di cui all'articolo precedente, per l'iscrizione all'albo è necessario:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) aver compiuto la maggiore età;
- 3) godere il pieno esercizio dei diritti civili.

Art. 4.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Servizio valanghe italiano del Club alpino italiano redige lo statuto professionale dell'esperto di neve e valanghe, nel quale dovranno essere specificati:

- 1) i dinitti, i doveri e le attribuzioni degli esperti;
- 2) le modalità per lo svolgimento dei corsi di qualificazione previsti dall'artico-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- lo 2, nonchè i requisiti necessari per l'ammissione alla loro frequenza;
- 3) gli eventi che comportano la sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dall'albo.

Allo statuto deve essere allegata la tariffa professionale degli onorari e delle indennità.

Lo statuto, con l'allegata tariffa professionale, è emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 5.

Hanno diritto all'iscrizione all'albo, a domanda, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio della professione, sulla base di un attestato rilasciato dal Servizio valanghe italiano del Club alpino italiano, semprechè ricorrano le condizioni elencate nell'articolo 3.